

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001,
n. 231**

PARTE GENERALE

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione del 15/01/2019

Indice

Per reperire più rapidamente i contenuti di interesse, posizionarsi sulla sezione dell'Indice prescelta e utilizzare la combinazione "tasto ctrl + clic del mouse" per andare alla sezione dedicata.

Definizioni	4
1. Quadro normativo	6
1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	6
1.2. Fattispecie di reato rilevanti a norma del D.Lgs. 231/2001	7
1.3. Apparato sanzionatorio	13
1.4. Reati commessi nella forma del tentativo	15
1.5. Reati commessi all'estero	15
1.6. Modelli di organizzazione, gestione e controllo	16
1.7. Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo	18
2. Descrizione dell'Ente	19
2.1. L'attività della Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a.	19
2.2. La <i>governance</i> societaria e la struttura organizzativa	19
2.3. Il sistema delle deleghe	22
2.4. Il sistema dei controlli interni	23
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo e metodologia seguita per l'adozione	25
3.1. Premessa	25
3.2. Il Progetto della Cassa di Risparmio per l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo	25
3.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cassa di Risparmio	28
3.4. Individuazione delle attività sensibili e dei reati rilevanti	29
3.5. Destinatari	30
3.6. Il Codice Etico e il Codice di Comportamento	30
4. L'Organismo di Vigilanza	31
4.1. Premessa	31
4.2. Nomina dei componenti	32

4.3.	Decadenza e revoca dalla carica	32
4.4.	Durata in carica	33
4.5.	Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	33
4.6.	Regole generali di condotta	35
4.7.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	35
4.7.1	Segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello ex art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 231/2001	37
4.7.2	Ulteriore canale di segnalazione delle violazioni	38
4.8.	Raccolta e conservazione delle informazioni	39
4.9.	<i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi della Banca	39
5.	Il Sistema Disciplinare	40
5.1.	Premessa	40
5.2.	Misure nei confronti di lavoratori dipendenti non dirigenti	40
5.3.	Misure nei confronti dei Dirigenti	41
5.4.	Misure nei confronti degli Amministratori	42
5.5.	Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e soggetti terzi	42
6.	L'informazione e la formazione riguardo alla disciplina del Decreto	43
7.	Criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello	44

DEFINIZIONI

- **“CASSA DI RISPARMIO”, “BANCA” o “ENTE”**: Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a., capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano;
- **“CCNL”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Banca.
- **“CODICE ETICO”**: il documento adottato dalla Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a che individua i principi etici ai quali si deve ispirare ogni soggetto operante per conto della Banca.
- **“CODICE DI COMPORTAMENTO”**: il documento adottato dalla Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. che individua i principi di comportamento che devono essere seguiti da parte di ogni soggetto operante per conto della Banca nello svolgimento di alcune specifiche attività.
- **“D.Lgs. 231/2001” o “DECRETO”**: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche.
- **“D.Lgs. 81/2008”**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.
- **“DESTINATARI”**: tutti i soggetti tenuti all’osservanza dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, si tratta di tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Banca (i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell’ente, l’Organismo di Vigilanza, il personale, i clienti e i fornitori).
- **“DOCUMENTI COLLEGATI”**: il Codice Etico, il Codice di Comportamento e il Sistema Disciplinare adottati dalla Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. che costituiscono parte integrante del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.
- **“MODELLO”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall’art. 6, co. 1, lett. a, D.Lgs. n. 231/2001 e adottato da Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
- **“ORGANISMO DI VIGILANZA”**: l’Organismo della Banca preposto alla vigilanza sul

funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001.

- **“SISTEMA DISCIPLINARE”**: il documento adottato dalla Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. che, sulla base di quanto previsto dal CCNL applicabile, disciplina le tipologie di sanzioni irrogabili con riferimento alle violazioni commesse da parte dei propri dipendenti con riferimento alla disciplina del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, del Modello adottato e delle disposizioni previste dalla regolamentazione interna;

- **“TUB”** : il d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

1. QUADRO NORMATIVO

1.1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in poi, "D.Lgs. 231/2001" o "Decreto"), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300¹, recante la disciplina della «Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato», si è inteso adeguare la normativa italiana alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea sia dei singoli Stati Membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La disciplina introdotta dal D.Lgs. 231/2001 trova applicazione nei confronti degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Secondo quanto previsto dal Decreto, gli enti possono essere ritenuti "responsabili" per alcuni reati commessi o tentati nel loro interesse o a loro vantaggio da parte di esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o, semplicemente, "apicali") e di coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, co. 1, D.Lgs. 231/2001)².

La responsabilità amministrativa delle Banche è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima nel ricorrere di determinate condizioni.

Tale ampliamento di responsabilità introdotto con l'emanazione del D.Lgs. 231/2001 mira - in via sostanziale - a coinvolgere nella punizione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore di tale normativa, non pativano dirette conseguenze connesse alla realizzazione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della propria società.

¹ Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140; la legge 300/2000 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250.

² Art. 5, co. 1, D.Lgs. 231/2001: «Responsabilità dell'ente - L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

Nel contempo, il D.Lgs. 231/2001 prevede che la responsabilità amministrativa sia esclusa nel caso in cui l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

1.2. Fattispecie di reato rilevanti a norma del D.Lgs. 231/2001

A norma del D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per la commissione dei reati espressamente richiamati negli artt. da 23 a 25-*terdecies*, D.Lgs. 231/2001 o da altri provvedimenti normativi (ad es., art. 10 L. 146/2006 in tema di "Reati transnazionali"), se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, co. 1, D.Lgs. 231/2001.³

Per comodità espositiva, le fattispecie di reato richiamate dal Decreto possono essere individuate nelle seguenti categorie:

- delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali ad esempio, corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, richiamati agli **artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001**)⁴;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (quali ad esempio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare,

³ L'art. 23, D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell'ente qualora, nello svolgimento dell'attività dello stesso ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.

⁴ Più nel dettaglio, si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-*bis* c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318, 319 e 319-*bis* c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-*bis* c.p.). La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto nel Codice Penale e richiamato nel D.Lgs. 231/2001 la previsione di cui all'art. 319-*quater* rubricato «Induzione indebita a dare o promettere utilità». Con legge 27 maggio 2015, n. 69 è stata modificata la disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione con la previsioni di pene sanzionatorie più rigide per i reati previsti dal Codice Penale. È stato, altresì, modificato l'art. 317 c.p. «Concussione» che prevede ora - come soggetto attivo del reato - anche l'incaricato di Pubblico Servizio oltre al Pubblico Ufficiale.

impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici richiamati all'**art. 24-bis D.Lgs. 231/2001**)⁵;

- delitti di criminalità organizzata (quali ad esempio, associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione richiamati all'**art. 24-ter D.Lgs. 231/2001**)⁶;
- delitti contro la fede pubblica (quali ad esempio, falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati all'**art. 25-bis D.Lgs. 231/2001**)⁷;

⁵ L'art. 24-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 7, legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei reati di: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) modificato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

⁶ L'art. 24-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 2, co. 29, legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato da ultimo dalla legge 17 aprile 2014, n. 62. Con il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 22-bis, legge 1 aprile 1999, n. 91 che rappresenta una delle condotte illecite contemplate all'art. 416 c.p. ed è stata inserita la relativa fattispecie di reato all'interno del nuovo articolo 601-bis c.p.

⁷ L'art. 25-bis è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 6, del d.l. 25 settembre 2001, n. 350 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, l. 23 novembre 2001, n. 409. Si tratta dei reati di: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), modificato dal d. lgs. 21 giugno 2016, n. 125; alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione o detenzione di filigrane o di fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). La previsione normativa è stata poi estesa anche alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), e all'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) con la modifica introdotta dall'art. 17, co. 7, lett. a, n. 1, l. 23 luglio 2009, n. 99.

- delitti contro l'industria ed il commercio (quali ad esempio, turbata libertà dell'industria e del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci, richiamati all'**art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001**)⁸;
- reati societari (quali ad esempio, false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati, istigazione alla corruzione richiamati dall'**art. 25-ter D.Lgs. 231/2001**, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38)⁹;

⁸ L'art. 25-bis.1. è stato inserito dall'art. 17, co. 7, lett. b, l. 23 luglio 2009, n. 99; si tratta in particolare dei delitti di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater).

⁹ L'art. 25-ter è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 3, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali delle società quotate (artt. 2621 e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato la previsione dell'art. 2624 c.c. rubricato «falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione» che è stato così espunto anche dal D.Lgs. 231/2001. L'art. 2635 c.c. rubricato «Corruzione tra privati» è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 con la legge 6 novembre 2012, n. 190. Con la legge 27 maggio 2015, n. 69 recante «Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio» sono stati modificati i reati p. e p. dagli artt. 2612 e 2622 c.c.; in particolare, è stata eliminata la precedente soglia di punibilità del falso in bilancio e prevista una specifica responsabilità per amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori delle società quotate o che si affacciano alla quotazione, che controllano società emittenti strumenti finanziari quotati o che fanno appello al pubblico risparmio. È stato altresì introdotto l'art. 2621-bis c.c. «Fatti di lieve entità», per la commissione delle condotte di cui all'art. 2621 c.c. caratterizzate da lieve entità tenuto conto della natura, delle dimensioni della società e delle modalità e degli effetti della condotta e dell'art. 2621-ter c.c. che prevede una causa di non punibilità per fatti di particolare tenuità.

Con riferimento all'art. 2621 c.c. così come modificato, le SS.UU. hanno statuito che «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o all'ammissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni», dando pertanto un'interpretazione estensiva rispetto alla lettera della legge consentendo una applicazione più ampia del precetto normativo.

Il d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha apportato modifiche all'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati) e ha introdotto l'art. 2635-bis c.c. rubricato «istigazione alla corruzione tra privati». È stata, inoltre, introdotta la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche per chi venga condannato per la commissione degli art. 2635 e 2635-bis c.c. (oltre all'art. 2635-ter c.c.). Infine, l'art. 6 del menzionato decreto prevede modifiche anche all'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001 che andrà a comprendere oltre l'art. 2635 c.c. anche l'art. 2635-bis c.c.

- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'**art. 25-quater D.Lgs. 231/2001**)¹⁰;
- delitti integrati da pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'**art. 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001**)¹¹;
- delitti contro la personalità individuale (quali ad esempio la tratta di persone, la riduzione e mantenimento in schiavitù, e il "caporalato", richiamati dall'**art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001**)¹²;

¹⁰ L'art. 25-quater D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante la «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno».

Tali fattispecie sono previste attraverso un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati di terrorismo senza indicarne le singole previsioni, che possono fondare la responsabilità dell'ente. Poiché non è possibile fornire un elenco "chiuso" e limitato dei reati che potrebbero coinvolgere l'ente ai sensi del combinato disposto degli art. 25-quater, 5, 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, si riporta di seguito un elenco delle principali fattispecie previste dall'ordinamento italiano in tema di lotta al terrorismo: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.); detenzione abusiva di precursori di esplosivi (art. 678 bis c.p.); omissioni in materia di precursori di esplosivi (art. 679-bis c.p.); reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999, ai sensi della quale commette reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

La legge 28 luglio 2016, n. n. 153 ha introdotto nel codice penale le nuove fattispecie di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1.), sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2.) e atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter). Tali reati sono richiamati all'art. 25-quater D. Lgs. 231/2001.

¹¹ L'art. 25-quater.1 è stato introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 e si riferisce al delitto di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

¹² L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5 l. 11 agosto 2003, n. 228. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.). L'art. 3, co. 1, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto, all'art. 25-quinquies, co. 1, lett. c, D.Lgs. 231/2001 il richiamo al reato di adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

- delitti di abuso di mercato (quali l'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, richiamati all'art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001)¹³;
- reati transnazionali (quali ad esempio, l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità")¹⁴;
- delitti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (quali ad esempio omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose richiamati all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001)¹⁵;
- delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio introdotto dalla L. n. 186/2014 (come richiamati all'art. 25-octies D.Lgs. 231/2001)¹⁶;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (come richiamati all'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001)¹⁷;

Da ultimo, la legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha inserito in tale articolo il riferimento all'art. 603-*bis* c.p. come modificato dalla medesima legge, con la conseguenza che il reato di caporalato dalla stessa riformulato («intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro») è divenuto reato presupposto della responsabilità degli enti.

¹³ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 9, co. 3, l. 18 aprile 2005, n. 62. Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

¹⁴ I reati transnazionali non sono stati inseriti direttamente nel D.Lgs. 231/2001, ma tale normativa è ad essi applicabile in base all'art. 10, l. 20 febbraio 2006, n. 46. Ai fini della predetta legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Si tratta dei reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* d.p.r. 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.) e favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

¹⁵ L'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, poi sostituito con l'art. 300, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).

¹⁶ L'art. 25-*octies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 dall'art. 63, co. 3, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.), nonché autoriciclaggio (648-*ter*.1 c.p.) introdotto dalla L. n. 186/2014.

¹⁷ L'art. 25-*novies* è stato introdotto con legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» e prevede l'introduzione del decreto degli artt. 171, co. 1, lett. *a*, e co. 3, 171-

- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (come richiamato all'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001)¹⁸;
- reati ambientali (come richiamati all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001)¹⁹;
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (come richiamato all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)²⁰;
- razzismo e xenofobia (come richiamato dall'art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)²¹;

bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies, l. 22 aprile 1941, n. 633 in tema di «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

¹⁸ L'art. 25-decies è stato inserito dall'art. 4, co. 1, l. 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 377-bis del codice penale rubricato «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria».

¹⁹ L'art. 25-undecies è stato inserito dall'art. 2 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 talune fattispecie sia nelle forme delittuose (punibili a titolo di dolo) che in quelle contravvenzionali (punibili anche a titolo di colpa), tra cui: (1) art. 137 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo a violazioni in materia di autorizzazioni amministrative, di controlli e di comunicazioni alle Autorità competenti per la gestione degli scarichi di acque reflue industriali; (2) art. 256 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo a attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate in mancanza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; (3) art. 257 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo a violazioni in materia di bonifica dei siti che provocano inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali con superamento delle concentrazioni della soglia di rischio; (4) art. 258 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo a una fattispecie delittuosa, punita a titolo di dolo, che sanziona la condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto; (5) artt. 259 e 260 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo ad attività volte al traffico illecito di rifiuti sia in forma semplice che organizzata; (6) art. 260-bis d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), riguardo a diverse fattispecie delittuose, punite a titolo di dolo, concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), che reprimono le condotte di falsificazione del certificato di analisi dei rifiuti, di trasporto di rifiuti con certificato in formato elettronico o con scheda cartacea alterati; (7) art. 279 d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. Ambiente), relativo a ipotesi in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, vengano superati i valori limite consentiti per le emissioni di sostanze inquinanti e ciò determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. La Legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli «Ecoreati» ha portato all'aggiunta del Titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente» nel libro secondo del codice penale. In particolare, a norma dell'art. 1 sono inseriti nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati ambientali: (1) art. 452-bis c.p. «Inquinamento ambientale»; (2) art. 452-ter «Disastro ambientale»; (3) art. 452-quater «Delitti colposi contro l'ambiente»; (4) art. 452-quater «Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività»; (5) art. 452-septies «Circostanze aggravanti» per il reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.

Con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed è stata inserita la medesima fattispecie di reato all'interno del nuovo art. 452-quaterdecies c.p. per effetto della c.d. riserva di codice.

²⁰ L'art. 25-duodecies è stato inserito dall'art. 2 d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto nelle previsioni del Decreto il delitto previsto dall'art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

²¹ L'art. 25-terdecies è stato inserito dall'art. 5 l. 20 novembre 2017, n. 167 che ha introdotto nelle previsioni del D.Lgs. 231/2001 l'art. 3, co. 3-bis, l. 13 ottobre 1975, n. 654. Si tratta del reato di incitamento, propaganda e istigazione alla

- inosservanza delle sanzioni interdittive (come richiamato all'art. 23 D.Lgs. 231/2001).

1.3. Apparato sanzionatorio

Quale conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra indicati, gli **artt. 9 - 23 D.Lgs. n. 231/2001** prevedono le seguenti sanzioni a carico dell'ente:

- sanzioni pecuniarie (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misure cautelari) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, a norma dell'art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 231/2001, «le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente»), le quali possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La **sanzione pecuniaria** viene determinata da parte del Giudice attraverso un sistema basato su «quote» in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Con il d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 entrato in vigore il 6 aprile 2018, è stato abrogato l'art. 3 l. 13 ottobre 1975, n. 654 e la medesima fattispecie di reato «razzismo e xenofobia» è stata inserita all'interno del nuovo articolo 604 *bis* c.p. per effetto della c.d. riserva di codice.

- il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai soli illeciti amministrativi per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità dalla consumazione del reato e questo è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in tal caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- l'illecito si è verificato in maniera reiterata.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo in considerazione l'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, co. 1 e 3, D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva²².

Inoltre, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 D.Lgs. 231/2001²³, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, il Giudice dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario.

²² Si veda, a tale proposito, l'art. 16 D.Lgs. 231/2001, secondo cui: «1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17».

²³ «Commissario giudiziale - Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica

1.4. Reati commessi nella forma del tentativo

Nei casi in cui i delitti puniti ai sensi del Decreto vengano commessi in forma tentata, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) vengono ridotte da un terzo alla metà (artt. 12 e 26 D.Lgs. 231/2001).

L'art. 26 D.Lgs. 231/2001 prevede che, qualora venga impedito volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, l'ente non incorre in alcuna responsabilità. In tal caso, infatti, l'esclusione della responsabilità e delle sanzioni conseguenti si giustifica in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

1.5. Reati commessi all'estero

A norma dell'art. 4 D.Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dal Decreto - commessi all'estero²⁴.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono i seguenti:

- a) il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, a norma dell'art. 5, co. 1, D.Lgs. 231/2001;
- b) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- c) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del

necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva».

²⁴ L'art. 4 D.Lgs. n. 231/2001 prevede quanto segue: «1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo».

Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, secondo il principio di legalità di cui all'art. 2 D.Lgs. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*;

- d) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.6. Modelli di organizzazione, gestione e controllo

Elemento caratteristico dell'apparato normativo dettato dal Decreto è l'attribuzione di un valore esimente al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'ente.

A norma dell'art. 6, co. 1, D.Lgs. 231/2001, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale la società non risponde se prova che

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso di reato commesso da soggetti apicali sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso.

Per essere esente da responsabilità, l'ente dovrà, pertanto, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e dimostrando che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Per altro verso, nel caso di un reato commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale, sorge una responsabilità amministrativa in capo alla società se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza il soggetto è tenuto.

In tal caso si assiste a un'inversione dell'onere della prova: l'accusa sarà tenuta a provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, co. 4, D.Lgs. 231/2001 definisce, altresì, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi: (1) la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività; (2) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

I modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo Unico Sicurezza) prevede che il Modello di Organizzazione e Gestione deve essere adottato attuando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico - strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

1.7. Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo

L'art. 6, co. 3, D.Lgs. 231/2001 prevede che «i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

Nella predisposizione del presente Modello, la Banca si è ispirata alle Linee Guida dall'Associazione Bancaria Italiana emanate il 9 maggio 2002, e da ultimo aggiornate il 2 marzo 2004, approvate da parte del Ministero della Giustizia.

In particolare, le Linee Guida elaborate dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) suggeriscono di utilizzare, nella costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, le attività di *risk assessment* e *risk management*, prevedono le seguenti fasi:

- individuazione delle attività cd. sensibili, ossia quelle nel cui ambito possono essere commessi i reati, e dei relativi rischi;
- analisi del sistema di controllo esistente prima dell'adozione/aggiornamento del Modello Organizzativo;
- valutazione dei rischi residui, non coperti dai presidi di controllo precedenti;
- previsione di specifici protocolli diretti a prevenire i reati, al fine di adeguare il sistema di controllo preventivo.

L'eventuale scostamento da specifici punti delle Linee Guida utilizzate come riferimento non inficia, di per sé, la validità del Modello adottato dall'ente.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, può discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), per rispondere maggiormente alle esigenze di prevenzione proprie del Decreto.

2. DESCRIZIONE DELL'ENTE

2.1. L'attività della Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a.

La Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. (d'ora in poi, "Cassa di Risparmio" o "Banca" o "Ente") è una banca italiana che svolge l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero. La Banca è, altresì, autorizzata alla prestazione di alcuni servizi di investimento.

Iscritta all'albo delle banche di Banca d'Italia al n. 5173, la Cassa di Risparmio ha un capitale sociale sottoscritto e versato pari a € 469.330.500,10 per n. 60.952.013 azioni. Alla luce della Comunicazione Consob nr. 92492 del 18 ottobre 2016 - «Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale» e a seguito delle novità introdotte dalla Direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (MiFID II) e dal Regolamento UE N° 600/2014 (MiFIR), la Cassa di Risparmio di Bolzano ha richiesto l'ammissione delle proprie azioni a un circuito alternativo di negoziazione e a partire dal 27 dicembre 2017 tali strumenti finanziari sono quotati sul mercato HI-MTF. Sul medesimo mercato sono ammesse anche le obbligazioni emesse dalla Banca.

La Cassa di Risparmio è Capogruppo del relativo gruppo bancario al quale appartengono Raetia SGR s.p.a. in liquidazione, società autorizzata alla gestione di fondi immobiliari e attualmente in liquidazione, e Sparim s.p.a., che svolge l'attività strumentale di gestione del patrimonio immobiliare. In conformità a quanto previsto dal principio contabile IFRS 10, rientrano nell'area di consolidamento integrale, oltre alla Capogruppo e alle società del Gruppo bancario, Sparkasse Haus S.r.l., che svolge attività di intermediazione immobiliare, il Fondo immobiliare chiuso Dolomiti in liquidazione, il Fondo immobiliare chiuso Atlantic 6 e Fanes S.r.l., società veicolo delle autocartolarizzazioni poste in essere dalla Capogruppo.

2.2. La governance societaria e la struttura organizzativa

La Cassa di Risparmio adotta il sistema di amministrazione e di controllo "tradizionale" caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale, entrambi nominati dall'Assemblea dei Soci. A partire dal maggio 2015, è stato nominato un Amministratore Delegato, individuato nella medesima persona che ricopre la carica Direttore Generale in conformità con le previsioni dello Statuto. Il ruolo e i compiti degli Organi aziendali della Banca sono disciplinati nello Statuto e in specifici Regolamenti. Inoltre, in seno al Consiglio di Amministrazione è istituito, quale comitato endoconsiliare, il Comitato Rischi al quale sono affidati i compiti previsti dalla Circolare di Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285 - Disposizioni di Vigilanza (d'ora in poi, "Disposizioni di Vigilanza"), nonché le funzioni di Comitato Soggetti

Collegati. È istituito il Comitato di Recovery che ha il compito di coordinare la fase di attuazione del Piano di Risanamento a norma della Direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD*).

Il sistema “tradizionale” è ritenuto preferibile in quanto prevede la sussistenza di una netta separazione tra l’attività di amministrazione e quella di controllo. Inoltre, la Banca ha definito e formalizzato una chiara ed equilibrata ripartizione dei compiti e dei poteri in modo da rafforzare il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo, nonché il rapporto di questi ultimi con la struttura aziendale, garantendo un’efficace organizzazione interna e una corretta dialettica tra gli organi e le funzioni aziendali. Nel sistema organizzativo sono disciplinati i processi che definiscono il modello organizzativo adottato, il ruolo degli organi aziendali, la struttura delle deleghe, i flussi informativi direzionali, il ruolo delle componenti del Gruppo, i processi operativi/gestionali, di governo e gestione dei rischi e di controllo previsti dalle Disposizioni di Vigilanza.

In questo contesto, si indicano sinteticamente le caratteristiche degli organi sociali:

- l’Assemblea dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci, le cui deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti;
- il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di nove a un massimo di tredici amministratori, eletti dall’Assemblea tra soggetti che siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione è titolare della funzione di supervisione strategica e della funzione di gestione. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza legale della Banca e l’uso della firma sociale libera. Il Presidente sorveglia l’andamento della società, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni dell’organo di supervisione strategica e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Rischi è istituito quale comitato endoconsiliare, composto da amministratori indipendenti, a presidio del sistema dei controlli interni e di rischi aziendali. Il Comitato Rischi svolge, altresì, le funzioni del Comitato Soggetti Collegati.
- l’Amministratore Delegato e Direttore Generale collabora con il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento della funzione di gestione e, quindi, nell’attuazione degli indirizzi deliberati dallo stesso Consiglio di Amministrazione nell’esercizio della sua funzione di supervisione strategica; sovrintende e coordina la struttura organizzativa e la gestione aziendale nell’ambito dei poteri a lui attribuiti; cura che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa; esercita

il potere di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione; è il capo dell'esecutivo e del personale della Banca e assicura il funzionamento delle strutture aziendali, la conduzione degli affari correnti e la gestione del personale;

- il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, fra i quali il Presidente, e due sindaci supplenti, eletti dall'Assemblea tra soggetti che siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge. Il Collegio Sindacale è titolare della funzione di controllo ed è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno. Tale organo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca e il loro concreto funzionamento; verifica l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi.

La Cassa di Risparmio ha, inoltre, incaricato una società indipendente per la revisione legale dei conti.

Nell'ambito dei soggetti individuati dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è individuato il Delegato del Datore di Lavoro a norma dell'art. 16, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Oltre ai menzionati organi aziendali, la composizione della struttura organizzativa della Banca prevede (1) i Comitati di Gestione, (2) la struttura della Direzione Generale e (3) la Rete di vendita. In questo contesto, la responsabilità dei processi è demandata alle funzioni aziendali; l'insieme delle funzioni aziendali e la distribuzione delle relative responsabilità costituisce l'assetto organizzativo ovvero l'organigramma aziendale.

Gli assetti organizzativi della Banca e le competenze delle diverse funzioni aziendali sono descritti nel Regolamento Generale Aziendale. Inoltre, a completamento e supporto del sistema organizzativo, è definito un sistema normativo interno, articolato in diverse tipologie di documenti normativi (Regolamento, Policy, Norma operativa, Manuale, Lettera circolare).

I Comitati di Gestione coadiuvano l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti. Tra tali comitati si annoverano il Comitato di Direzione, il Comitato Crediti e il Comitato Monitoraggio Rischi.

Le funzioni aziendali si distinguono in (1) funzioni aziendali di controllo, che sono poste in staff al Consiglio di Amministrazione e comprendono la funzione di conformità alle norme (*compliance*), la funzione antiriciclaggio, la funzione di controllo dei rischi (*risk management*) e la funzione di revisione interna (*internal audit*); e (2) funzioni operative e di supporto, che svolgono processi

operativi e di supporto caratteristici dell'attività bancaria e rappresentano un presidio specialistico a supporto sia della Direzione, sia della Rete di vendita. Rientrano in tali funzioni i Servizi, le Direzioni e le Divisioni, che perseguono obiettivi strategici comuni attraverso una gestione coordinata delle attività di competenza. Le Direzioni e le Divisioni si articolano, a loro volta, in Servizi (I livello) e Unità (II livello).

La Rete di vendita è articolata in aree territoriali con responsabilità d'impresa e autonomia decisionale per la gestione rispettivamente della clientela "Retail" nei diversi segmenti e della clientela "Imprese". Sono, altresì, previsti alcuni *team* per la gestione di clientela nell'ambito del *Private Banking* e una Rete *Corporate* per la gestione di clientela nell'ambito del *Corporate Banking*.

La Cassa di Risparmio svolge, altresì, la funzione di Capogruppo ed esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle società appartenenti al Gruppo. Secondo il Regolamento - "Processo di Gruppo", tale attività riguarda, tra gli altri, il sistema organizzativo e di *governance*, il sistema gestionale, il sistema per la misurazione dei rischi, il sistema dei controlli.

2.3. Il sistema delle deleghe

In conformità alle norme di legge e secondo le previsioni di Statuto, la Cassa di Risparmio ha adottato un complesso sistema di deleghe e di attribuzioni di poteri di firma che costituiscono uno strumento di supporto per una efficace ed efficiente gestione dell'operatività della Banca.

Le deleghe in capo ai diversi soggetti sono definite considerando (1) la posizione ricoperta e le responsabilità attribuite, (2) l'entità e la complessità dell'attività oggetto di delega, (3) il relativo impegno economico assunto dalla Banca e il connesso grado rischio. L'attribuzione delle deleghe avviene in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari, le previsioni dello Statuto, la normativa interna della Banca e la politica di gestione dei rischi definita.

Il Sistema delle deleghe adottato dalla Cassa di Risparmio prevede un'adeguata segregazione di poteri e indica con chiarezza i soggetti delegati, i poteri assegnati e le relative limitazioni, nonché i limiti massimi di spesa. Sono, altresì, previsti presidi di controllo dell'esercizio dei poteri di delegati, in particolare prevedendo periodiche relazioni o rendicontazioni dell'attività svolta da parte del soggetto delegato al soggetto delegante, e sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati.

Le deleghe sono formalizzate nelle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché in specifici documenti di normativa interna della Banca.

2.4. Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche e assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione.

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure adottate dalla Cassa di Risparmio che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità: la verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; il contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca; la salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali; l'affidabilità e la sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; la prevenzione del rischio che la Banca sia coinvolta in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo); la conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché rispetto alle politiche, ai regolamenti e alle procedure interne.

In questo contesto, il sistema dei controlli interni: (1) rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali volto a garantire la piena consapevolezza della situazione e l'efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni; (2) orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo; (3) presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale; (4) favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

In considerazione dell'importanza strategica del sistema dei controlli interni, la cultura del controllo ha una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale (organi aziendali, strutture, livelli gerarchici, personale), nello sviluppo e nell'applicazione di metodi, logici e sistematici, per identificare, misurare, comunicare, gestire i rischi.

La struttura dei controlli interni è articolata come segue:

- i controlli di linea (c.d. "controlli di primo livello"), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Questi sono svolti dalle medesime strutture operative ovvero eseguiti nell'ambito del back office o, in alcuni casi, sono accentrati presso strutture specialistiche centrali. Per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche;
- i controlli sui rischi e sulla conformità (c.d. "controlli di secondo livello"), che hanno principalmente l'obiettivo di assicurare (1) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, (2) il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, (3) la conformità

dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. Nell'ambito dei controlli di secondo livello sono compresi anche i controlli della funzione Antiriciclaggio finalizzati a prevenire l'utilizzo dei servizi prestati dalla Banca a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- i controlli di revisione interna (c.d. "controlli di terzo livello"), volti ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Secondo quanto illustrato e in conformità con le Disposizioni di Vigilanza, la Cassa di Risparmio di Bolzano ha adottato un adeguato sistema dei controlli.

Il Collegio Sindacale è l'organo al quale è affidata la funzione di controllo ed è tenuto ad accertare (1) l'adeguatezza delle funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e (2) il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento di tali funzioni, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze delle irregolarità rilevate.

Secondo una prospettiva di organizzazione aziendale, sono stati istituiti Servizi autonomi e indipendenti, i cui responsabili sono responsabili della relativa funzione di controllo: (1) il Servizio Compliance e Antiriciclaggio, responsabile della funzione di conformità alle norme e della funzione Antiriciclaggio; (2) il Servizio *Risk Management*, responsabile della funzione di controllo dei rischi; e (3) il Servizio *Internal Audit*, responsabile della funzione di revisione interna. Le funzioni aziendali di controllo non hanno responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo né sono gerarchicamente subordinati ai responsabili di tali aree. Alle funzioni è consentito di avere accesso ai dati aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti. L'adeguatezza del personale è costantemente verificata con riguardo al numero delle risorse, alle competenze tecnico-professionali e al relativo aggiornamento (per favorire il quale sono previsti programmi di formazione nel continuo).

Le funzioni aziendali di controllo, ciascuna per quanto di competenza, informano il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale in ordine: (1) alle carenze significative riscontrate nello svolgimento dei processi aziendali che ostacolano la gestione dei rischi dei processi stessi ovvero il conseguimento degli obiettivi assegnati ai Servizi/Unità in linea agli stessi Responsabili di Direzione, immediatamente nei casi gravi; (2) alle iniziative assunte e da assumere per adeguare i predetti processi alle Disposizioni di Vigilanza e alle esigenze operative e gestionali in termini di attività, procedure e compiti per l'applicazione dei criteri di gestione dei rischi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; (3) ai fatti gestionali che si riflettono significativamente sulla situazione aziendale e soprattutto sui profili di rischio.

Il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni si basa sulla proficua interazione tra gli organi aziendali, i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e le funzioni di controllo.

La Cassa di Risparmio in qualità di Capogruppo del relativo gruppo bancario ha definito un sistema dei controlli interni anche a livello di Gruppo.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER L'ADOZIONE

3.1. Premessa

L'adozione da parte della Cassa di Risparmio del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 costituisce il presidio volto a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto. Nel contempo, tale decisione è un atto di responsabilità sociale nei confronti di tutti i portatori di interessi (tra questi, ad esempio, i soci, gli obbligazionisti, il personale dipendente, i clienti e i fornitori) oltre che della collettività.

In particolare, l'adozione e la diffusione del Modello intendono, da un lato, rendere consapevole il potenziale autore del reato che la realizzazione di uno specifico illecito è fermamente condannata da parte della Banca e contraria agli interessi della stessa, e, per altro verso, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentono alla Banca medesima di prevenire e reagire tempestivamente allo scopo di impedire la commissione del reato o la realizzazione dell'evento.

La Banca ha, pertanto, adottato il Modello per la prevenzione dei reati al fine di conformarsi a quanto previsto dalle *best practice*, dalla dottrina e dalla giurisprudenza esistente in materia. Successivamente, è stata avviata un'attività di aggiornamento al fine di garantire un allineamento del Modello alle novità normative intervenute e alle modifiche che hanno interessato l'organizzazione aziendale della Banca e del Gruppo.

3.2. Il Progetto della Cassa di Risparmio per l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo

La metodologia scelta per l'adozione e l'aggiornamento del Modello, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative e strutturazione in fasi, è stata elaborata secondo un'impostazione in linea con le *best practice* esistenti in materia e, comunque, tenendo in considerazione quanto previsto dalle linee guida dell'Associazione Bancaria Italiana.

Il Progetto di aggiornamento del Modello si è articolato nelle fasi di seguito riportate:

Fase 1 - Risk Assessment

Proposta al Consiglio di Amministrazione di avviare il progetto di aggiornamento del Modello e relativa delibera dell'organo di supervisione strategica; raccolta ed analisi della documentazione rilevante; identificazione dei *Key Officer* da intervistare, ossia dei soggetti che svolgono i ruoli chiave nello svolgimento dell'attività della Cassa di Risparmio in base a funzioni e responsabilità; realizzazione delle interviste con i *Key Officer* precedentemente individuati; predisposizione dei protocolli per le diverse attività e rilevazione delle attività sensibili e relativa valutazione in merito al potenziale rischio di commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001; condivisione con i soggetti intervistati delle risultanze della prima fase.

La valutazione del livello di esposizione al rischio di commissione di reati è stata effettuata secondo la tabella che segue, considerando congiuntamente:

- **incidenza attività:** valutazione della frequenza e/o della rilevanza economica dell'attività;
- **rischio astratto di reato:** valutazione circa la possibilità, in astratto, di condotte illecite nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Valutazione del rischio totale dell'attività			
Incidenza attività			
Bassa	Medio	Basso	Basso
Media	Medio	Medio	Basso
Alta	Alto	Alto	Medio
	Alto	Medio	Basso
Rischio astratto reato			

La valutazione del livello di rischio residuo di commissione di reati è stata effettuata secondo la tabella che segue, considerando il rischio totale dell'attività calcolato secondo quanto sopra e il livello degli *standard* di controllo esistenti.

Valutazione del rischio residuo dell'attività			
Rischio			
Basso	Basso	Basso	Medio
Medio	Basso	Medio	Alto
Alto	Medio	Alto	Alto
	Alto	Medio	Basso
Livello di compliance			

Fase 2 - Gap Analysis/Definizione dei protocolli di controllo

Analisi delle attività sensibili rilevate e dell'ambiente di controllo con riferimento ad un Modello "a tendere", ossia conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001; predisposizione della *Gap Analysis* (sintesi delle differenze tra protocolli di controllo esistenti e Modello a tendere; individuazione delle proposte di adeguamento e delle azioni di miglioramento).

In particolare, il documento di *Gap Analysis* è finalizzato a rilevare gli *standard* di controllo che devono essere necessariamente rispettati per consentire alla Banca di instaurare un'organizzazione volta ad evitare la commissione di reati. Gli *standard* di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- **descrizione del processo e segregazione dei compiti:** identificazione delle attività poste in essere dalle varie funzioni e ripartizione delle stesse tra chi esegue, chi autorizza e chi controlla, in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo. Tale segregazione è garantita dall'intervento all'interno di un processo sensibile di più soggetti allo scopo di garantire indipendenza ed obiettività delle attività;
- **esistenza di procedure/linee guida/prassi operative consolidate:** esistenza di disposizioni, procedure formalizzate o prassi operative idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- **tracciabilità e verificabilità ex post dell'attività tramite adeguati supporti documentali/informatici:** identificazione di presidi che garantiscono la verificabilità *ex post* del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile, mediante l'archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri esistenti:** riferimento al sistema di deleghe adottato che definisce le responsabilità organizzative assegnate nell'ambito dell'organizzazione della Banca: formalizzazione di poteri di firma e di rappresentanza coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Banca.

Il documento di *Gap Analysis* può includere un *Action Plan*, contenente le priorità per l'esecuzione degli interventi per l'adeguamento dei sistemi di controllo a fronte dei dati raccolti e dei *gap* rilevati.

Fase 3 - Aggiornamento del Modello 231 e attività successive

Il progetto di aggiornamento del Modello ha consentito di strutturare il documento secondo un'impostazione più completa e dettagliata, evidenziando eventuali miglioramenti utili ad aumentare il livello di *compliance* per ogni attività sensibile e, quindi, mitigare il rischio di commissione di reati. Se del caso, tali miglioramenti vengono effettuati dalla Banca per allinearsi a quanto richiesto dalla normativa vigente.

A seguito della predisposizione della bozza del Modello aggiornato e rivisto da parte dell'Organismo di Vigilanza, il documento è stato condiviso con i responsabili delle funzioni di *Compliance* e *Internal Audit*, esaminato dal Comitato Rischi della Banca, per poi essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le stesse fasi di progetto, in quanto applicabili, saranno poste in essere in occasione dei successivi aggiornamenti del Modello.

3.3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cassa di Risparmio

L'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte della Banca ha comportato, dunque, una verifica dell'adeguatezza dei protocolli preesistenti ai principi di controllo introdotti con il D.Lgs. 231/2001, al fine di rendere il Modello idoneo a limitare il rischio di commissione dei reati richiamati dal Decreto.

Come già accennato, unitamente al verificarsi delle altre circostanze previste dagli artt. 6 e 7, il D.Lgs. 231/2001 attribuisce un valore esimente all'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione, o la tentata commissione, degli illeciti richiamati.

In conformità all'art. 6, co. 2, D.Lgs. 231/2001 e alla luce di quanto sin qui illustrato, la Cassa di Risparmio ha predisposto un Modello che consideri la specifica attività svolta e i gli assetti organizzativi adottati, tenendo conto del sistema di *governance* e valorizzando il sistema dei controlli e gli organismi già esistenti prima della revisione del Modello stesso.

Tale Modello, dunque, rappresenta un insieme coerente di principi, procedure e disposizioni che: (1) incidono sul funzionamento interno della Banca e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno e (2) regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Il Modello comprende i seguenti elementi costitutivi:

- nella parte generale, una descrizione avente per oggetto: (1) il quadro normativo di riferimento; (2) l'attività, gli assetti organizzativi e il sistema di *governance* della Cassa di Risparmio; (3) la metodologia adottata per le attività di risk assessment, gap analysis e action plan; (4) l'individuazione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione dei relativi poteri e compiti; (5) la previsione di uno o più canali per la segnalazione di atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001; (6) l'adozione del

sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio; (7) il piano di formazione e informazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni contenute nel Modello; (8) criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello;

- nella parte speciale, una descrizione avente per oggetto: (1) i principi di comportamento applicabili; (2) le macro fasi dei processi relativi alle singole attività sensibili (indicate in modo sintetico e non esaustivo, potendosi, tuttavia, rinviare alla relativa regolamentazione interna specifica adottata dalla Cassa di Risparmio); (3) l'elenco delle procedure interne e delle prassi operative applicabili; (4) i presidi che garantiscono la tracciabilità della documentazione relativa al processo; (5) le deleghe e i poteri attribuiti per lo svolgimento dell'attività; (6) le specifiche fattispecie di reato per le quali è rilevato un rischio di commissione.

3.4. Individuazione delle attività sensibili e dei reati rilevanti

A seguito dell'attività di *risk assessment* svolta, sono state individuate le attività sensibili indicate e descritte nella Parte Speciale del presente Modello.

In considerazione delle attività sensibili individuate, la Cassa di Risparmio in astratto presenta profili di rischio con riferimento alla gran parte dei reati previsti dal Decreto, pur secondo diverse gradazioni e non per tutte le specifiche fattispecie richiamate nei singoli articoli del D.Lgs. 231/2001.

Più nel dettaglio, la Cassa presenta rischi con riferimento ai seguenti reati: (1) delitti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (*ex artt.* 24 e 25 D.Lgs. 231/2001); (2) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (*ex art.* 24-*bis* D.Lgs. 231/2001); (3) delitti di criminalità organizzata (*ex art.* 24-*ter* D.Lgs. 231/2001); (4) delitti contro la fede pubblica (*ex art.* 25-*bis* D.Lgs. 231/2001); (5) delitti contro l'industria ed il commercio (*ex art.* 25-*bis.1* D.Lgs. 231/2001); (6) reati societari (*ex art.* 25-*ter* D.Lgs. 231/2001); (7) delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (*ex art.* 25-*quater* D.Lgs. 231/2001); (8) delitti contro la personalità individuale (*ex art.* 25-*quinqies* D.Lgs. 231/2001); (9) delitti di abuso di mercato (*ex art.* 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001); (10) delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*ex art.* 25-*septies* D.Lgs. 231/2001); (11) delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio (*ex art.* 25-*octies* D.Lgs. 231/2001); (11) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (*ex art.* 25-*novies* D.Lgs. 231/2001); (12) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (*ex art.* 25-*decies* D.Lgs. 231/2001); (13) reati ambientali (*ex art.* 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001); (14) delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*ex art.* 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001); (15) reati transnazionali (*ex art.* 10 l. 16 marzo 2006, n. 146).

A questi si aggiunge il rischio di inosservanza delle sanzioni interdittive previste dal Decreto (ex art. 23 D.Lgs. 231/2001).

Con riferimento agli ulteriori reati indicati nel Decreto e non segnalati nella Parte Speciale (= razzismo e xenofobia ex art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001; «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» ex art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/2001) possono ritenersi sufficienti i principi e le indicazioni contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento.

3.5. Destinatari

Le disposizioni del presente Modello sono rivolte al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e Amministratore Delegato e a tutti coloro che rivestono all'interno della Banca funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto (c.d. soggetti apicali), ai dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Banca da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente); inoltre, ove applicabili, le regole e i principi di comportamento contenuti nel Modello devono essere rispettati anche da fornitori e clienti nell'ambito dei rapporti intercorrenti con la Cassa di Risparmio (d'ora in poi, "Destinatari").

3.6. Il Codice Etico e il Codice di Comportamento

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento adottato dalla Cassa di Risparmio.

Il Codice Etico è un regolamento interno adottato dalla Banca che definisce i principi generali a cui devono attenersi i soggetti in posizione apicale, quali gli Amministratori o i soggetti con funzione di direzione, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori e i consulenti esterni, nonché, più in generale, tutti coloro che operano a qualunque titolo per conto o nell'interesse della Cassa di Risparmio. Tale documento definisce i valori posti alla base dei giusti comportamenti al fine di stimolare la condivisione dei medesimi da parte di tutti i soggetti coinvolti nella struttura aziendale. Infatti, oltre alla formalizzazione di procedure in grado di garantire la corretta conduzione delle attività aziendali, per garantire un efficace ed efficiente governo ed una consapevole gestione della Banca è necessaria la presenza di un ambiente caratterizzato da un'integrità etica e da una forte sensibilità al controllo tali da permettere la realizzazione degli obiettivi nella massima lealtà e trasparenza.

Accanto al Codice Etico, la Cassa di Risparmio ha adottato il Codice di Comportamento: un regolamento interno per i soggetti che a qualunque titolo operano per conto o nell'interesse della Banca. Tale documento definisce i principi di comportamento volti ad assicurare le condizioni di correttezza e trasparenza nell'esercizio delle attività aziendali che devono essere tenuti dai soggetti interessati, in particolare con riferimento ad alcune aree di attività di particolare rilevanza nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti.

Per la loro rilevanza rispetto alla disciplina del D.Lgs. 231/2001 e alla corretta attuazione dei relativi presidi adottati, il Codice Etico e il Codice di Comportamento costituiscono parte integrante del presente Modello e sono strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi in esso indicati.

Il Codice di Etico e il Codice di Comportamento sono resi noti e disponibili a tutti i Destinatari. Tali documenti sono adottati anche per le altre società del Gruppo, che hanno provveduto a recepirli nella propria normativa interna.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Premessa

Oltre all'adozione di un efficace ed efficiente Modello per la prevenzione dei reati, al fine di essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 D.Lgs. 231/2001, un ente è chiamato ad affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, secondo l'art. 6, co. 1, lett. b, D.Lgs. 231/2001.

I requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, così come proposti dalle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da ABI, possono essere così identificati:

- autonomia ed indipendenza: l'Organismo di Vigilanza si inserisce come unità di staff in massima posizione gerarchica con riporto diretto al massimo vertice dell'ente ed è privo di poteri decisionali ed operativi in merito all'attività aziendale.
- professionalità: i membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere nel loro complesso specifiche competenze in ambito giuridico, economico, nell'ambito delle tecniche di analisi e di valutazione dei rischi.
- continuità di azione: la continuità di azione ha la finalità di garantire il controllo dell'efficace, effettiva e costante attuazione del Modello adottato dalla Banca secondo la disciplina del D.Lgs. 231/2001.

Il Decreto non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza. La Cassa di Risparmio ha optato per il conferimento di tale incarico al Collegio Sindacale, secondo la previsione dell'art. 6, co. 4-*bis*, D.Lgs. 231/2001 e in conformità con le Disposizioni di Vigilanza (Parte I, Tit. IV, Cap. 3).

4.2. Nomina dei componenti

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i necessari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge per gli esponenti aziendali di una banca ex art. 26 TUB.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, mediante delibera consiliare. Alla delibera del Consiglio di Amministrazione è allegato il curriculum del soggetto per il quale è richiesta la nomina.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo assegna, altresì, un *budget* annuale affinché l'Organismo di Vigilanza possa svolgere il proprio compito e realizzare le relative attività. Qualora il *budget* assegnato non dovesse essere sufficiente rispetto alle attività da svolgersi, è fatto salvo il diritto dell'Organismo di Vigilanza di richiedere alla Banca ulteriori risorse.

Il *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e indipendenza e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

4.3. Decadenza e revoca dalla carica

Il verificarsi di una situazione di fatto idonea a privare un componente dell'Organismo di Vigilanza dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza comporta l'incompatibilità rispetto alla permanenza in carica e la conseguente decadenza automatica. Il sopravvenire di una delle cause di decadenza deve essere, tempestivamente, comunicato al Consiglio di Amministrazione da parte dell'interessato.

Per altro verso, costituiscono motivi di revoca per giusta causa dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'omessa convocazione delle riunioni;
- il colposo inadempimento ai compiti delegati e/o il colposo adempimento degli stessi con ritardo;
- la grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quale, a titolo esemplificativo: l'omessa redazione della relazione informativa annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta; l'omessa segnalazione al Consiglio di Amministrazione di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati;
- l'omessa o insufficiente vigilanza - secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 1, lett. d, D.Lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato,

emessa nei confronti della Banca ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o da diverso provvedimento che, in ogni caso, ne accerti la responsabilità;

- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione incompatibili con i compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

La revoca dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve contenere adeguata motivazione delle cause che la giustificano.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.4. Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza della Banca resta in carica per tre anni dalla nomina ed è rieleggibile. Lo stesso cessa per decorrenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso. Se, nel corso della carica, l'Organismo di Vigilanza cessa dal suo incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera.

La rinuncia alla carica da parte di un componente dell'Organismo di Vigilanza ha effetto immediato.

4.5. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Fermo che il Consiglio di Amministrazione - quale responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello - è chiamato a vigilare sull'adeguatezza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza, le attività poste in essere da quest'ultimo non possono essere sindacate da nessuna altra funzione o struttura della Banca.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Organismo di Vigilanza adotta un regolamento di funzionamento interno in cui definisce le modalità operative da osservare nello svolgimento delle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza ha poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 D.Lgs. 231/2001.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza verifica nel continuo:

- il funzionamento del Modello e l'osservanza delle relative prescrizioni da parte di tutti i Destinatari;

- la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello della Banca di prevenire la commissione di reati ed illeciti;
- l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove vengano riscontrate esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'Ente o a novità normative.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza può disporre di atti ispettivi e di controllo, accedere agli atti e ai documenti della Banca, riservati e non, richiedere informazione o dati, esaminare le procedure, i dati contabili o ogni altro dato o informazione ritenuti utili.

L'Organismo di Vigilanza si avvale delle funzioni di controllo interno della Banca per lo svolgimento della propria attività e, se del caso, di ogni altra funzione competente per i diversi profili specialistici.

Per garantire un'efficace controllo sul funzionamento e il rispetto del Modello, l'Organismo di Vigilanza:

- attiva un piano di verifiche volto ad accertare la concreta attuazione del Modello Organizzativo da parte di tutti i Destinatari;
- verifica nel continuo la necessità di aggiornamenti della mappatura delle attività sensibili e del Modello, in caso di significative variazioni organizzative o di estensione della tipologia di reati presi in considerazione dal D. Lgs. 231/2001;
- esegue ispezioni e verifiche in merito a determinate operazioni o atti specifici realizzati nell'ambito dell'attività della Banca che presentino possibili rischi rilevanti;
- promuove e monitora le iniziative di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza, della comprensione e della consapevolezza del Modello da parte dei Destinatari;
- riceve, esamina, elabora e conserva le informazioni rilevanti ricevute (comprese le eventuali segnalazioni) in ordine al rispetto del Modello o ad altre circostanze rilevanti. In particolare esamina le carenze che ostacolano l'attuazione del Modello segnalate dalla funzione di internal audit, dalla funzione di compliance o dai responsabili delle diverse funzioni operative;
- si coordina e si confronta con le funzioni di controllo e con le funzioni operative della Banca per un migliore monitoraggio delle aree a rischio;
- effettua, con il supporto delle funzioni di controllo e in particolare della funzione di internal audit, le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;

- segnala le violazioni di regole contenute nel Modello o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché vengano adottati i necessari interventi di adeguamento coinvolgendo, ove necessario, il Consiglio di Amministrazione;
- rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.
- vigila sull'applicazione coerente delle sanzioni previste dalle normative interne nei casi di violazione del Modello, ferma restando la competenza dell'organo deputato per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.

4.6. Regole generali di condotta

L'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere improntata ai principi di condotta di seguito indicati:

- **integrità:** l'Organismo di Vigilanza deve operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità, nonché rispettare e favorire il conseguimento degli obiettivi della Banca;
- **obiettività:** l'Organismo di Vigilanza non deve partecipare ad alcuna attività che possa pregiudicare l'imparzialità della propria valutazione. L'Organismo di Vigilanza deve valutare e riportare tutti i fatti significativi di cui sia venuto a conoscenza e la cui omissione possa dare un quadro alterato e/o incompleto delle attività analizzate;
- **riservatezza:** l'Organismo di Vigilanza deve esercitare tutte le opportune cautele nell'uso e nella protezione delle informazioni acquisite. Non deve usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità che siano contrarie alla legge o che possano arrecare danno agli obiettivi della Banca. Tutti i dati di cui sia titolare la Cassa di Risparmio devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

4.7. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Le segnalazioni possono essere effettuate, anche in forma anonima, attraverso appositi canali di informazione riservata con le seguenti modalità:

- e-mail: ODV231sparkasse@sparkasse.it
- lettera raccomandata indirizzata a: Organismo di Vigilanza c/o Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Via Cassa di Risparmio, 12/B 39100, Bolzano.

In particolare, devono essere segnalati senza ritardo:

- le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, compreso l'avvio di procedimenti giudiziari a carico di personale della Banca per reati previsti nel D.Lgs. 231/2001;
- le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello e tutti i comportamenti che possano determinare una violazione del Modello.

Nel contempo, oltre alle segnalazioni e agli ordinari flussi informativi di propria competenza, l'Organismo di Vigilanza deve ricevere adeguata informativa in merito ad alcuni specifici eventi o argomenti.

In particolare:

- le modifiche rilevanti intervenute in relazione all'assetto interno o alla struttura organizzativa della Banca o alla variazione delle aree di attività;
- i provvedimenti e le comunicazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Banca o il suo personale od organi dell'ente;
- gli esiti delle attività di controllo periodico svolte in particolare dalle funzioni di controllo o riferite ad ambiti di particolare rilevanza per la disciplina del D.Lgs. 231/2001;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o ambientali;
- le notizie relative alla effettiva attuazione del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle tematiche ambientali;
- i procedimenti disciplinari promossi e la relativa definizione.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute, svolge i relativi approfondimenti e propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali provvedimenti da assumere, se del caso ascoltando o confrontandosi con l'autore della segnalazione, il referente della funzione interessata o il responsabile della presunta violazione.

4.7.1 Segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello ex art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, co. 2-*bis*, D.Lgs. 231/2001 - introdotto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 - richiede che siano inseriti nel Modello uno o più canali tramite cui i soggetti apicali, i dipendenti o i collaboratori possano inviare segnalazioni circostanziate e precise di condotte illecite o violazioni del Modello delle quali siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. È richiesta, altresì, l'adozione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Tale disciplina delle segnalazioni è volta ad incentivare la collaborazione dei Destinatari del Modello nella rilevazione di possibili violazioni, illeciti o altri rischi che possano danneggiare clienti, colleghi o la stessa integrità e reputazione della Banca, introducendo specifiche tutele a favore del segnalante.

Le segnalazioni devono essere fondate, adeguatamente circostanziate e devono contenere elementi di fatto precisi e concordanti, idonei a consentire all'Organismo di Vigilanza di valutarne immediatamente la rilevanza.

La Cassa di Risparmio è dotata di un idoneo sistema di segnalazione delle violazioni di condotte illecite rilevanti per la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti o di violazioni del Modello a norma dell'art. 6, co. 2-*bis*, D. Lgs. 231/2001. In particolare:

- è attiva una casella di posta elettronica, all'indirizzo ODV231sparkasse@sparkasse.it, alla quale possono avere accesso solo i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Tale canale garantisce un elevato livello di sicurezza informatico tale da impedire qualsiasi intrusione esterna ed è dotato dei necessari presidi volti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono chiamati a gestire le informazioni contenute nelle comunicazioni al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Banca o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza avvia le indagini e gli approfondimenti necessari, secondo gli ampi poteri di cui dispone, al fine di accertare la fondatezza, la veridicità e la rilevanza dei fatti oggetto di segnalazione. Nell'ambito della verifica

l'Organismo di Vigilanza si confronta con le funzioni della Banca e, se ritenuto opportuno, può interpellare il soggetto segnalante;

- all'esito della propria verifica, l'Organismo di Vigilanza assume le iniziative ritenute idonee: (1) si coordina con l'organo della Banca competente e offre il proprio supporto nell'ambito del procedimento disciplinare per l'irrogazione di sanzioni adeguate; (2) identifica i possibili interventi da assumere per evitare il ripetersi delle condotte rilevate o per migliorare il Modello; (3) nel caso la segnalazione si riveli infondata, conclude le relative indagini e dà atto delle conclusioni raggiunte.

L'Organismo di Vigilanza tiene adeguata traccia delle attività svolte e archivia la documentazione rilevante. L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale in merito alle segnalazioni ricevute.

A norma dell'art. 6, co. 2-*bis*, lett. c, D.Lgs. 231/2001, sono vietati atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati anche indirettamente alla segnalazione.

Il Sistema Disciplinare adottato dalla Cassa di Risparmio prevede sanzioni nei confronti dei soggetti che si rendano responsabili di violazioni delle misure di tutela del segnalante. Parimenti sono previste sanzioni in capo ai soggetti che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

4.7.2 Ulteriore canale di segnalazione delle violazioni

La Cassa di Risparmio ha adottato un ulteriore sistema di segnalazione delle violazioni a norma dell'art. 52-*bis* TUB, in conformità con la disciplina dei «sistemi interni di segnalazione delle violazioni delle norme disciplinanti l'attività bancaria» contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza. Tale sistema è disciplinato da apposita *policy* interna: Documento Policy - Segnalazione delle violazioni; *whistleblowing*.

Tale sistema di segnalazione riguarda le violazioni emerse con riferimento all'attività bancaria e prevede quale destinatario e responsabile dei sistemi interni di segnalazione il responsabile del Servizio *Internal Audit*.

Qualora le violazioni riguardino il Servizio *Internal Audit*, il destinatario della segnalazione sarà anche in questo caso l'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riceva segnalazioni non di propria competenza, provvederà a inoltrarle al responsabile al Servizio *Internal Audit*. Quest'ultimo, a sua volta, inoltrerà all'Organismo di Vigilanza segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello.

4.8. Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione e relazione previste nel Modello sono conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato.

In caso di modifiche nella composizione dell'Organismo di Vigilanza deve essere garantito un adeguato e corretto passaggio della gestione dell'archivio ai nuovi componenti.

4.9. Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi della Banca

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'efficacia e osservanza del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza predispone:

- con cadenza annuale, una relazione informativa in favore del Consiglio di Amministrazione della Banca al fine di illustrare la propria attività. Più nel dettaglio: (1) le verifiche e i controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza e i relativi esiti; (2) lo stato di avanzamento di eventuali progetti avviati o di interventi deliberati per il miglioramento dei presidi adottati o per la revisione dei processi sensibili; (3) le novità legislative o le modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti; (4) le eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello; (5) le ulteriori informazioni ritenute significative; (6) la valutazione di sintesi sull'adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D.Lgs. 231/2001;
- qualora siano accertate violazioni del Modello accompagnate da una presunta commissione di reati, una comunicazione immediata in favore del Consiglio di Amministrazione della Banca.
- Gli incontri con gli organi della Banca cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1. Premessa

A norma dell'art. 6, co. 2, lett. e, e l'art. 7, co. 4, lett. b, D.Lgs. 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, sono ritenuti efficaci se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure preventive e dei presidi indicati. Pertanto, un adeguato sistema sanzionatorio è un requisito essenziale del Modello e per la relativa efficacia esimente rispetto alla responsabilità amministrativa dell'ente.

Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto al personale quanto ai terzi che operino per conto della Banca, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare per i primi e rimedi di carattere negoziale per gli altri (ad es. risoluzione del contratto o cancellazione dall'elenco fornitori).

Con particolare riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile nel settore in cui opera la Banca sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere sanzionatorio.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

5.2. Misure nei confronti di lavoratori dipendenti non dirigenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, il sistema disciplinare attualmente applicato dalla Cassa di Risparmio è specificamente regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal sistema disciplinare adottato dalla Banca (d'ora in poi, "Sistema Disciplinare"). Tale documento costituisce parte integrante del presente Modello.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti costituisce illecito disciplinare.

A titolo esemplificativo, costituiscono illecito disciplinare le seguenti condotte:

- colposa violazione o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello;

- volontaria violazione, elusione o parziale applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne previste nel Modello, anche con la finalità di eludere i controlli previsti dalla Banca o, in ogni caso, di commettere un reato;
- violazione delle disposizioni previste in materia di whistleblowing, in particolare con la realizzazione di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante o con la trasmissione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

In considerazione della gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, le violazioni delle disposizioni contenute nel Modello e nei Documenti Collegati (il Codice Etico, il Codice di Comportamento e le ulteriori disposizioni interne rilevanti) da parte dei dipendenti ai quali è applicato il CCNL del credito potranno essere punite con le diverse sanzioni previste nel Sistema Disciplinare.

Inoltre, il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento imposte dal Modello e dai Documenti Collegati (il Codice Etico, il Codice di Comportamento e le ulteriori disposizioni interne rilevanti) ad opera di lavoratori dipendenti della Banca, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare (art. 2106 c.c.) e, in quanto tali, possono comportare la comminazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal CCNL applicabile.

Conformemente all'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, e alle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari sono portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale.

5.3. Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali da parte di dirigenti, la Banca provvede ad irrogare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più congrue in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti del credito.

In assenza di un sistema disciplinare applicabile agli stessi ed in considerazione del particolare rapporto fiduciario con la Banca, in caso di violazione del Modello, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale assume nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, quali la revoca di deleghe e procure e, fino al licenziamento, tenuto conto che le stesse costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

5.4. Misure nei confronti degli Amministratori

La Banca valuta con particolare rigore le violazioni del Modello realizzate da coloro che rappresentano il vertice della Banca.

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello e dei Documenti Collegati da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, si prevede l'obbligo per l'Organismo di Vigilanza di informare gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione che assumeranno le opportune iniziative ai sensi di legge.

5.5. Misure nei confronti di collaboratori, consulenti e soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi legati alla Banca da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Decreto, del Modello e/o del Codice di Etico per le parti di loro competenza, potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Banca, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

A tal fine, è previsto l'inserimento all'interno dei contratti di specifiche clausole che richiedano l'assunzione di un impegno ad osservare la normativa e le regole indicate nel Codice Etico e che disciplinino le conseguenze in caso di violazione della stessa. Con tali clausole, il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure dell'Ente e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In relazione ai contratti già in essere, è previsto la trasmissione di apposite lettere di impegno delle controparti contrattuali al rispetto dei sopra citati principi.

Competerà poi all'Organismo di Vigilanza valutare l'idoneità delle misure adottate dalla Banca nei confronti dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi e provvedere al loro eventuale aggiornamento.

6. L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE RIGUARDO ALLA DISCIPLINA DEL DECRETO

La corretta informazione e l'adeguata formazione dei Destinatari riguardo alla responsabilità amministrativa degli enti, ai relativi rischi presenti nell'attività della Banca e ai presidi adottati costituiscono requisiti fondamentali per garantire l'efficace attuazione del Modello e il corretto funzionamento del medesimo.

In questo contesto, al fine di garantire che il Modello realizzi la propria efficacia scriminante, la Cassa di Risparmio assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso sia nei confronti dei soggetti che appartengono alla struttura interna, sia nei confronti dei soggetti esterni che intrattengono con la Banca rapporti che assumano rilevanza per la disciplina del D.Lgs. 231/2001.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge. Tale attività deve essere improntata a principi di efficienza (completezza, chiarezza, accessibilità) e continuità al fine di consentire ai diversi soggetti la piena consapevolezza in merito al Modello e alle disposizioni interne rilevanti, ai rischi connessi per le diverse aree di attività, ai principi di comportamento che devono essere seguiti.

Il personale della Cassa di Risparmio è tenuto a conoscere le modalità operative che disciplinano l'attività svolta dalla propria funzione di appartenenza. Occorre, altresì, garantire che i Destinatari possano accedere e consultare la documentazione relativa al Modello, ai protocolli di controllo e alle procedure ad esso riferibili per quanto di loro competenza.

La Banca provvede ad adottare idonei strumenti di comunicazione per aggiornare il personale circa le eventuali modifiche apportate al presente Modello e riguardo a ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Al fine di agevolare la comprensione del Modello e di garantire la piena consapevolezza della struttura al riguardo, la Banca realizza attività di formazione del personale, tramite l'utilizzo di strumenti *e-learning* e l'organizzazione di corsi in aula. Tali attività vengono realizzate in collaborazione con le funzioni interessate, con il Servizio Personale e con Sparkasse Academy.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria per i dipendenti e gli altri soggetti cui è rivolta. Lo svolgimento di tali attività formative deve essere adeguatamente documentato e la relativa documentazione opportunamente archiviata.

7. CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche dell'assetto interno della Banca e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche rilevanti delle aree di business;
- notizie di tentativi o di commissione dei reati considerati dal Modello;
- notizie di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal Modello;
- modifiche normative;
- risultanze dei controlli;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica e, in ogni caso, tutte le volte in cui intervengano modifiche legislative che necessitino un tempestivo intervento di modifica. Le attività di revisione effettuate sono formali e delle stesse vengono conservate le rispettive registrazioni.